

Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi il potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

XXV.

Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d'insidia,

quando l'integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante,

Il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore,

se richiedano l'intervento le autorità comunali concordi,

se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

XXVI.

Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato ;
nominare i giudici comunali ;
istituire e mantenere la polizia comunale ;
mettere imposte ;
contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che, dimandato, non la concede se non nei casi di manifesta necessità.